



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO SELETTIVO DI CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO

STAGIONE 2022/23

NORME GENERALI

1. Nel Compensorio Alpino TO3 "Bassa Valle Susa e Val Sangone" il prelievo delle specie camoscio, capriolo e cervo è consentito ai sensi delle norme regionali vigenti e secondo i piani approvati annualmente dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di gestione (C.d.g.) e in base al presente Regolamento comprensivo dell'Allegato.

Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato, da meno di 60 mesi, da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza e ai sensi della L.R. 5/2018. Tale attestato deve essere conseguito nel rispetto della DGR n. 130-9037 del 16/05/2019 ma conservano validità ed efficacia le prove eventualmente effettuate prima, nel rispetto dell'art. 12 comma 6 della L.R. 5/2018.

2. La caccia di selezione è organizzata assegnando nominativamente ai cacciatori ammessi al prelievo selettivo un capo da prelevare in uno specifico distretto/settore di gestione.

Ogni cacciatore interessato deve debitamente compilare e trasmettere al Compensorio, tassativamente entro e non oltre il 17 agosto, la richiesta di ammissione alla caccia di selezione allegando l'attestazione del pagamento della relativa quota di partecipazione deliberata dal Comitato di gestione di cui all'Allegato. Nella domanda di partecipazione alla caccia di selezione deve essere indicata la preferenza per l'ungulato, precisando specie, sesso, classe d'età e distretto/settore di caccia, nel rispetto delle modalità descritte nell'apposito modulo predisposto dal Compensorio. Inoltre, deve essere indicato l'eventuale interesse per l'ulteriore assegnazione di un capriolo.

L'assegnazione dei capi ai cacciatori avviene cercando di soddisfare la preferenza espressa dal cacciatore che tuttavia non è assolutamente vincolante per il Compensorio ed al cacciatore può essere assegnato anche un capo ed un distretto/settore diverso da quello indicato.

Al Comitato di gestione del Compensorio Alpino sono demandati i compiti di assegnare i capi in base ai criteri riportati nell'Allegato.

3. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dal Compensorio ed è costituita da:

a) cartolina sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, le caratteristiche (specie e/o sesso e/o classe d'età) che deve possedere l'animale assegnato, il distretto/settore di caccia, il periodo e le giornate di caccia consentite;

b) contrassegno inamovibile da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.

Preventivamente al ritiro dell'autorizzazione il cacciatore deve versare l'eventuale quota a saldo relativa al diritto di abbattimento del capo assegnatogli in base alle tariffe indicate nell'Allegato. In caso di rinuncia del capo assegnato, la quota di partecipazione versata dal cacciatore all'atto della domanda non gli verrà restituita. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il giorno di inizio della caccia della specie assegnata viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato a meno che non vi siano giustificate motivazioni.

4. La scheda autorizzativa e il contrassegno devono essere ritirati dal cacciatore, o da persona incaricata, presso gli uffici del Compensorio. In caso di smarrimento, il contrassegno non verrà sostituito e il cacciatore perderà il diritto al prelievo del capo assegnato. Unitamente all'autorizzazione alla caccia di selezione viene consegnato un blocchetto di tagliandi di uscita (vedi art. 10) e, a chi la richieda, la cartina rappresentante il distretto/settore in cui il cacciatore è autorizzato all'abbattimento del capo assegnatogli.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO

5. Per la specie **CAMOSCIO**, i capi sono assegnati secondo le quattro differenti classi previste nel piano di prelievo, così come descritto nella seguente tabella:

CLASSE ASSEGNATA	SESSO	ETÀ
a) Maschio (cl. II-III)	M	≥ 2 anni
b) Femmina (cl. II-III)	F	≥ 2 anni
c) Yearling o binello (cl. I)	M o F	= 1 anno
d) Capretto (cl. 0)	M o F	= 0 anni

Nell'ambito dell'assegnazione è incentivato il prelievo dei soggetti di 2-3 anni d'età (subadulti) e delle femmine non allattanti come descritto nell'Allegato.

6. Per la specie **CAPRIOLO**, i capi sono assegnati prevedendo inizialmente due classi di tiro accorpanti le differenti classi previste nelle Linee guida regionali, così come descritto nella seguente tabella:

CLASSE ASSEGNATA	CLASSI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA	SESSO	ETÀ
a) Maschio	Maschio yearling e adulto (cl. I-III)	M	≥ 1 anno
b) Femmina o piccolo	Femmina adulta (cl. I-III)	F	≥ 1 anno
	Piccolo (cl. 0)	M o F	= 0 anni

Coloro ai quali è assegnata la classe **a)** hanno la possibilità di prelevare qualsiasi maschio di età ≥ 1 anno con un incentivo nel punteggio per il prelievo della sottoclasse yearling (età = 1 anno, in genere i fusoni). Coloro ai quali è assegnata la classe **b)** hanno inizialmente la possibilità di prelevare indifferentemente una femmina ad. (≥ 1 anno) o un piccolo (M o F di classe 0), con un incentivo per il prelievo dei piccoli. Al raggiungimento dell'80% del piano di una classe, il prelievo sarà sospeso (per quella classe) e la relativa comunicazione sarà pubblicata presso le cassette utilizzate per imbucare i tagliandi di uscita, esclusivamente in quelle dei comuni del distretto interessato, ai Centri di controllo, presso le sedi del Comprensorio e sul sito internet www.cato3.it. Al raggiungimento dell'80% del piano dell'altra classe nell'intero distretto il restante 20% di entrambe le classi sarà autorizzato nominativamente dal C.d.g. utilizzando la graduatoria di cui all'Allegato 1. **Il cacciatore, prima di ogni uscita di caccia, è sempre tenuto a verificare se la caccia ad una o più classi previste dal piano è stata sospesa.**

7. Per la specie **CERVO**, i capi sono assegnati nel modo descritto nella seguente tabella:

CLASSE ASSEGNATA	CLASSI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA	SESSO	ETÀ
a) Maschio adulto	Maschio di classe III	M	≥ 6 anni
b) Maschio sub adulto	Maschio di classe II	M	2-5 anni
c) Maschio fusone	Maschio di classe I	M	1 anno
d) Femmina o piccolo	Femmina adulta (cl. I-III)	F	≥ 1 anno
	Piccolo (cl. 0)	M o F	0 anni

Al fine di dare un criterio oggettivo di riconoscimento, nell'ambito del prelievo della classe II del maschio (sub-adulto) non è consentito l'abbattimento di capi con stanghe lunghe più di 90 cm o che presentino corona su una o su entrambe le stanghe. Ai sensi delle vigenti norme regionale è comunque vietato il prelievo di subadulti coronati (con presenza di corona su entrambe le stanghe).

Convenzionalmente, si definisce corona la presenza, al di sopra della pila o mediano, di tre punte di almeno 4 cm di lunghezza ciascuna oppure di quattro o più punte di lunghezza uguale o superiore a 2 cm.

Coloro ai quali è assegnata la classe di tiro **d)** hanno inizialmente la possibilità di prelevare indifferentemente una femmina ad. (≥ 1 anno) o un piccolo (M o F di classe 0). Al raggiungimento del 80% del piano di una classe, il prelievo sarà momentaneamente sospeso (per quella classe). Al raggiungimento del 80% del piano dell'altra classe, il prelievo del restante 20% di entrambe le classi sarà autorizzato nominativamente dal C.d.g. utilizzando la graduatoria di cui all'Allegato.

Le comunicazioni relative alle sospensioni o alle riaperture saranno apposte presso le cassette utilizzate per imbucare i tagliandi di uscita, esclusivamente in quelle dei comuni del distretto interessato, ai Centri di controllo, presso le sedi del Comprensorio e sul sito www.cato3.it.

Il cacciatore, prima di ogni uscita di caccia, è sempre tenuto a verificare se la caccia ad una o più classi previste dal piano è stata sospesa.

8. È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e/o classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione nonché l'abbattimento di un capo appartenente ad una classe il cui prelievo è sospeso o chiuso. L'abbattimento non conforme comporta il pagamento dell'eventuale quota di differenza, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e l'esclusione da ulteriori assegnazioni nella stagione in corso.

9. Nel rispetto delle opportunità concesse dalla vigente normativa regionale, il Comitato di gestione potrà procedere ad assegnare un numero di capi leggermente superiore a quello previsto nel piano (comunque, in misura non superiore al 20%). Per evitare possibili superamenti del piano di prelievo, al raggiungimento della soglia di salvaguardia del 90% del piano complessivo, il numero di capi ancora prelevabili sarà assegnato nominativamente ad un identico numero di cacciatori secondo la graduatoria di cui all'Allegato; i cacciatori esclusi da questa assegnazione, tempestivamente avvisati, perderanno il diritto all'abbattimento e la quota di partecipazione al piano di prelievo non sarà loro rimborsata. A discrezione del Comitato di gestione, per ragioni organizzative, la caccia di selezione organizzata secondo queste modalità potrà essere sospesa anche prima del raggiungimento della soglia di salvaguardia del 90%. Inoltre, per l'attuazione dei piani del camoscio e del capriolo, possono essere previsti due periodi differenti: il primo di durata più lunga e il secondo ai fini dell'eventuale completamento del piano. Il cacciatore che al termine del 1° periodo non ha abbattuto il capo assegnatogli perde il diritto all'abbattimento. I capi eventualmente ancora da abbattere nel secondo o ulteriore periodo sono oggetto di assegnazione secondo le modalità di cui all'Allegato. In caso di disponibilità di capi eccedente le richieste, al cacciatore che ne abbia fatto richiesta, possono essere assegnati ulteriori capi in base ai criteri pubblicati annualmente nell'Allegato.

MODALITÀ DI PRELIEVO

10. I cacciatori devono indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale, anche negli spazi posti sul retro della scheda autorizzativa e devono provvedere, prima dell'uscita di caccia, a compilare l'apposito tagliando di uscita e ad imbucarlo nelle cassette predisposte **all'interno del distretto assegnato**. Il tagliando deve essere imbucato nella cassetta più vicina alla località di inizio caccia (se presente, nella cassetta del comune di inizio caccia). A parziale deroga di quanto sopra si precisa che:

- nella cassetta di Almese possono eventualmente imbucare i tagliandi, in alternativa a quella di Caprie, anche i cacciatori che iniziano l'attività nella parte alta del Comune di Caprie (frazioni Camparnaldo, Case inferiori, Celle, Comba) e che per comodità raggiungono la zona transitando per la SP 197 Almese-Rubiana;
- nella cassetta del Colle Braida possono essere imbucati i tagliandi relativi a tutte le zone di inizio caccia dei distretti D ed E poste a cavallo dello spartiacque Val Susa-Val Sangone (comuni di Sant'Ambrogio, Chiusa San Michele, Vaie, Sant'Antonino, Coazze e Valgioie).

L'elenco delle cassette per imbucare i tagliandi delle uscite sarà comunicato a tutti i cacciatori all'inizio di ogni stagione venatoria e pubblicato sul sito internet www.cato3.it.

Ad abbattimento accertato, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, il cacciatore deve apporre all'animale il contrassegno rimuovendo dallo stesso le tacche relative alla data di abbattimento (solo se presenti sul contrassegno stesso) e deve indicare sul retro della scheda autorizzativa luogo e ora di abbattimento. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento sulla scheda autorizzativa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore del capo sarà perseguito a termini di legge.

11. La caccia dovrebbe essere prioritariamente indirizzata nei confronti di soggetti traumatizzati o feriti, in condizione patologica o defedati; in tal senso il prelievo "sanitario" di un ungulato è ammesso, qualunque sia la classe di età e/o il sesso, in sostituzione del capo assegnato, purché appartenente alla stessa specie e sia abbattuto nello stesso settore del capo assegnato.

L'abbattimento di un capo sanitario non esclude il pagamento del trofeo ove dovuto.

È considerato "tiro sanitario" l'abbattimento di un capo che presenti una delle seguenti caratteristiche:

- segni di malattia, con lesioni o malformazioni (escluse le ferite di giornata ed ogni eventuale anomalia dello sviluppo del trofeo), denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di controllo e di cui il tecnico addetto al controllo accerti l'esistenza;
- peso inferiore del 35% rispetto alla media degli ultimi 5 anni per ciascuna specie, classe e sesso;
- maschio di cervide con palco ancora in velluto ad esclusione del fusone del cervo fino al 31 ottobre.

Nel caso di abbattimento "sanitario", al cacciatore verranno riconosciuti 5 punti per la graduatoria delle assegnazioni dell'anno successivo, salvo diversa disposizione contenuta nell'Allegato. Nel caso di capi per i quali la competente Autorità Sanitaria dovesse decretare la distruzione si procederà immediatamente ad una nuova assegnazione per l'abbattitore ma in questo caso non sarà considerato alcun criterio di priorità per il futuro.

12. Il prelievo delle femmine di tutte le specie dovrebbe essere indirizzato nei confronti di quelle non allattanti. Il Comprensorio persegue questo obiettivo contemplando esclusivamente criteri di merito o di demerito da utilizzare per l'assegnazione dei capi, così come descritto nell'Allegato. In tal senso, la presentazione al centro di controllo di una femmina privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte.

- 13.** Qualora un abbattimento non conforme all'assegnazione comporti il prelievo di un capo con trofeo, ai sensi della Legge regionale 5/2018, il trofeo dell'animale sarà ritirato dal Comprensorio e il cacciatore dovrà comunque versare l'eventuale quota a saldo.
- 14.** Gli abbattimenti devono essere effettuati esclusivamente con fucile con canna ad anima rigata di calibro:
- non inferiore a 6 millimetri per il camoscio e il capriolo;
 - non inferiore a 7 millimetri per il cervo (è consentito il calibro 270).
- 15.** Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
- 16.** È vietato avvalersi dell'ausilio dei cani ad eccezione di quanto riportato al punto successivo.
- 17.** Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti sofferenti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica dell'esito del colpo. In caso di ferimento di un animale si dovrà tentarne scrupolosamente il recupero mediante ricerca con cani da traccia abilitati e relativi conduttori iscritti nell'albo della Città Metropolitana di Torino. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente al Comprensorio il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco aggiornato dei conduttori abilitati al recupero è pubblicato sul sito internet del CATO3 nella sezione "piani prelievo" e presso gli uffici comprensoriali.
- 18.** Il giorno stesso dell'abbattimento o, previo avviso al Comprensorio, dell'avvenuto recupero il capo deve essere presentato al Centro di controllo riconsegnando la scheda autorizzativa debitamente compilata. Al Centro di controllo sarà redatta, a cura del tecnico faunistico incaricato, la scheda di rilevamento dati, che, sottoscritta dal cacciatore interessato o suo delegato e rilasciatagli in copia costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. Alla copia originale il tecnico incaricato allegherà la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.
- 19.** A seguito dell'abbattimento di un capo con trofeo rientrante in determinate caratteristiche, il cacciatore dovrà corrispondere la relativa quota entro 30 giorni o comunque prima di un'altra eventuale assegnazione, secondo le tariffe stabilite annualmente dal Comitato di gestione ed indicate nell'Allegato unitamente alle modalità di valutazione in punti dei trofei. Nel caso venga presentato al centro di controllo un cervo maschio adulto con una delle stanghe rotta al di sotto della corona o forchetta terminale, il trofeo verrà valutato considerando la parte di stanga mancante uguale, per numero di punte e misure, alla medesima parte della stanga presente.
- 20.** Ai sensi delle Linee guida regionali vigenti, avverso le valutazioni dei tecnici incaricati sulla non conformità del capo, al cacciatore è consentito inoltrare ricorso segnalandolo contestualmente alla sottoscrizione della scheda rilevamento dati e presentando, entro 3 giorni dall'abbattimento, richiesta scritta al Presidente del CA. Al fine dell'esame del ricorso da parte di un'apposita Commissione, il cacciatore dovrà lasciare al centro di controllo la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico incaricato. Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età presenti evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe e pertanto l'abbattimento non conforme possa essere giustificato da tali peculiarità e quindi non più ritenuto tale.
- 21.** I trofei dei camosci, dei cervi e dei caprioli dovranno essere conservati per almeno due anni dal cacciatore a disposizione del Comprensorio, che ne potrà richiedere l'utilizzo a fini di studio e di esposizione. Il Comprensorio è altresì disponibile a ritirare i trofei di cacciatori che intendano eventualmente disfarsene.
- 22.** È possibile depositare i capi abbattuti nella cella frigorifera comprensoriale il cui utilizzo è disciplinato da specifico regolamento deliberato dal Comitato di gestione.

NORME FINALI

- 23.** I contrassegni non utilizzati durante la stagione venatoria devono essere riconsegnati al Comprensorio Alpino inderogabilmente entro la data indicata ogni anno, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa regionale vigente.
- 24.** Ogni infrazione al presente regolamento e alle leggi vigenti sull'attività venatoria, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative del caso, comporta la sospensione da ogni assegnazione per la stagione in corso.
- 25.** Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.